



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
SERVIZIO IV INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE E  
AZIONI LEADER EX DIPARTIMENTO REGIONALE  
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER  
L'AGRICOLTURA

U.O. 22 "Attuazione dei piani di sviluppo locale"  
90145 PALERMO - Viale Regione Siciliana, 2771  
TEL. 0917076077

Sito: [www.regione.sicilia.it/agricoltura](http://www.regione.sicilia.it/agricoltura)

CF 80012000826  
PARTITA IVA 02711070827

Prot. n. **28060** del **07/04/2015**

**TRASMESSA SOLO PER E - MAIL**

Ai GAL della Sicilia  
LORO SEDI

e, p.c.

Alla S.O.A.T.  
di riferimento dei GAL  
LORO SEDI

**OGGETTO:** P.S.R. Sicilia 2007/2013 Asse IV LEADER Misura 413. Concessione proroghe  
Comunicazione nuove disposizioni procedurali.

Il punto 10) del Manuale delle Disposizioni Attuative dell'Asse IV specifica che la proroga è un provvedimento eccezionale. L'eventuale proroga dei termini per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento deve essere sempre richiesta dal beneficiario preventivamente alla scadenza di tali termini.

Lo stesso punto 10) precisa che non potranno, comunque, essere prese in considerazione richieste relative ad operazioni per le quali non sia stato dato avvio ad alcun investimento. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto, corredata da dettagliata relazione ed eventualmente corredata di atti tecnico-amministrativi giustificativi.

Per le iniziative che riguardano interventi in cui il beneficiario è il GAL, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata alla SAC per il tramite della SOAT competente, che entro 20 giorni dalla data della richiesta dovrà comunicare la propria decisione.

In caso di interventi con beneficiario diverso dal GAL, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al GAL, che dovrà comunicare la propria decisione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il punto 6.8 dell'Allegato A) delle Disposizioni Attuative e Procedurali – Misure ad investimento – Parte generale, inoltre, puntualizza che la proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione dell'Amministrazione.

Non sono, quindi, previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 47 del Regolamento CE 1974/2006.

Il successivo punto 6.9.1 – "Cause di forza maggiore" - dell'Allegato A) delle Disposizioni Attuative e Procedurali – Misure ad investimento – Parte generale, definisce le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 evidenziando quali sono

quelle che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Esse sono:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- g) fitopatie che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo".

Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

Infine, con D.D.G. n. 2658 del 06/08/2012 è stata apportata una modifica, ad integrazione, del punto 5.8 (vedi stralcio delle Disposizioni Attuative e Procedurali – Misure ad investimento – Parte generale) in considerazione della "***sfavorevole congiuntura economica e delle difficoltà di accesso al credito***", consentendo all'Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia 2007/2013 di valutare "***caso per caso, la possibilità di concedere proroghe in specifiche condizioni***".

Premesso quanto sopra, considerato che sono pervenute diverse istanze di richiesta proroga, al fine di consentire un rapido espletamento delle richieste stesse, si dispone che nei casi di beneficiario diverso dal GAL, la richiesta di proroga venga esaminata ed istruita direttamente dal GAL, fermo restando il rispetto degli obblighi sopra richiamati previsti dalla normativa vigente.

***Firmato***

***L'Autorità di Gestione***  
Rosaria Barresi